

menti alle quali il mutuo e l'ipoteca dovranno essere rispettivamente frazionato e ripartito, stabilendo l'importo delle quote che dovranno gravare sulle singole porzioni di immobile;

5° - ad autorizzare il Conservatore dei Registri Immobiliari di Roma ad eseguire la formalità di frazionamento suddetta, nonché gli opportuni annotamenti a margine della trascrizione di fatti eseguita presso la Conservatoria di Roma - in dipendenza del citato contratto 30 marzo 1951, rogito Rosa - il 2 aprile 1951 al n. 13199 del Reg. d'ord. ed al n. 9318 del Reg. Part.;

6° - ad esonerare il competente Conservatore dei Registri Immobiliari, da ogni responsabilità per l'esecuzione delle suddette formalità ipotecarie;

7° - a compiere quanto necessario per concretare l'operazione nei termini stabiliti dal Consiglio, dando mandato - ove occorra - per l'attuazione di quanto sopra ad uno o più Procuratori che, muniti di mandato in forma autentica, possano compiere tutte le operazioni anzidette.

Il Consiglio approva.